

SOLUZIONE CARTA DI CREDITO BUSINESS INDIVIDUALE (mod. 06006-A)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 21 NOVEMBRE 2003, N° 518/D

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La copertura assicurativa è emessa dalla Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.

La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

La copertura assicurativa è regolata dalla legge italiana.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - fax n. 02.58.38.46.48 - e.mail: Gestione_Reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
 - d. Contraente;

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Il presente documento è un estratto delle Condizioni di Polizza sottoscritta dalla Divisione Consumer, per conto degli Assicurati, che viene rilasciato dal Contraente stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance. L'operatività del presente documento è subordinata alla validità della Polizza.

DEFINIZIONI

ASSICURATO

La persona fisica titolare della Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer, cui siano state consegnate le Condizioni Generali di Assicurazione (Mod. 06006-A).

ASSICURAZIONE

E' il contratto che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e l'Assicurato.

BANCA/CONTRAENTE

Banca di Sassari S.p.A. - Divisione Consumer
Viale Mancini n°2, 07100 Sassari
PI: 01583450901

qui denominata Divisione Consumer, che sottoscrive il contratto di assicurazione per conto altrui.

CENTRALE OPERATIVA

E' la struttura di EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. - Piazza Trento 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

DECORRENZA, DURATA E RINNOVO

Europ Assistance si impegna a fornire agli Assicurati le garanzie previste alle condizioni e nei termini in seguito stabiliti. L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno di attivazione della Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer, o di consegna all'assicurato delle condizioni generali di assicurazione se successivo a tale data, e termina alle ore 24.00 del 31 Dicembre successivo.

Di seguito il diritto alle garanzie si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo contraria comunicazione da parte della Banca. In caso di chiusura del rapporto tra Assicurato e Contraente oppure in caso di cessazione di validità della convenzione stipulata tra la Banca ed Europ Assistance, il diritto alle garanzie cesserà alle ore 24.00 del 31 Dicembre dell'anno di risoluzione.

ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore in tutti i paesi del Mondo ove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione, se non diversamente disciplinato nel testo della garanzia assicurativa.

Per Mondo si intende tutti i Paesi del mondo con esclusione di: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futura, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

La durata massima della copertura, per ciascun periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità dell'Assicurazione è di 90 giorni.

EUROP ASSISTANCE

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento n. 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n. 152).

SOLUZIONE CARTA DI CREDITO BUSINESS INDIVIDUALE (mod. 06006-A)

FURTO

Il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GARANZIA

L'assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

INDENNIZZO

La somma forfetariamente indicata in polizza, corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

INFORTUNIO

L'evento dovuto unicamente a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza unica, diretta ed esclusiva la morte o una invalidità permanente.

INVALIDITA' PERMANENTE

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

MALATTIA

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

MALATTIA CRONICA

Malattia ad andamento prolungato con scarsa tendenza alla guarigione.

MALATTIA IMPROVVISA

Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

MALATTIA PREESISTENTE

Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti se note e/o diagnosticate alla sottoscrizione della Polizza.

MALATTIA RECIDIVANTE

E' la ripresentazione del medesimo fenomeno morbo nello stesso paziente quando la malattia precedente era già guarita da un tempo più o meno lungo.

MASSIMALE

La somma massima, stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna ad erogare la prestazione/garanzia prevista.

POLIZZA

Il contratto che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

RAPINA

Il reato previsto all'art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi mediante violenza o minaccia alla persona della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

SCIPPO

Il reato previsto agli artt. 624 e 625 n.4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

SINISTRO

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina il rimborso del danno subito.

VIAGGIO

In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal Comune di residenza in Italia dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Assicurati

Si intendono garantiti, ai fini della presente Assicurazione Infotuni:

- il titolare della Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer, nonché l'utilizzatore di un biglietto nominativamente identificabile acquistato con la stessa Carta di Credito;
- il titolare della Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer, alla guida o come passeggero di autovetture, con o senza traino di roulotte, campers o autocarri, motoveicoli, imbarcazioni e taxi a noleggio, purchè il canone di locazione sia stato pagato per mezzo della stessa Carta di Credito.

Il Contraente è esonerato dal comunicare le generalità delle persone assicurate, facendo fede all'uopo i biglietti di viaggio e/o le prenotazioni o il contratto di locazione acquistato e pagato come sopra descritto, e/o i relativi documenti di imbarco.

Età degli Assicurati

Per le garanzie Infotuni l'Assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza del premio.

SEZIONE 1 - INFORTUNI IN VIAGGIO

Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nel corso di validità della presente Polizza:

- a) in qualità di passeggero e purchè il biglietto di viaggio sia stato pagato per mezzo della Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer:
 - a bordo di velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, in qualsiasi parte del mondo, inclusi i voli charter (aeromobili presi a noleggio da Società di traffico aereo regolare);
 - a bordo di mezzi di trasporto terrestre marittimo o fluviale, semprechè si tratti di un mezzo gestito da Ente o Compagnia regolarmente autorizzato.

L'Assicurazione vale anche per gli infortuni occorsi mentre l'Assicurato sale o scende dai predetti mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale o aereo o sia investito dagli stessi.

Inoltre, l'Assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca in qualità di trasportato a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, in occasione di viaggi effettuati per recarsi o ritornare dopo essere stato sbarcato o per imbarcarsi su di un mezzo o a bordo del quale sia valida la presente Assicurazione.

- b) alla guida o come passeggero di:
 - autovetture con o senza traino di roulotte;
 - campers;
 - autocarri;
 - motoveicoli;
 - imbarcazioni;

purchè il canone di noleggio sia stato pagato per mezzo della Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer. Inoltre la garanzia è operante quando l'Assicurato è trasportato in qualità di passeggero a bordo di taxi convenzionato con detta Carta di Credito.

Somme Assicurate

L'Assicurazione è prestata per ciascun assicurato per le seguenti somme:

A. in caso di morte	€ 110.000,00
B. in caso di Invalidità Permanente pari o superiore al 60%	
fino a	€ 110.000,00

Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'Assicurato e la stessa si verifichi entro un anno dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati in parti uguali, salvo diversa volontà dell'assicurato nella ripartizione della somma stessa. In mancanza di detti beneficiari, la liquidazione verrà effettuata, ferma la ripartizione della somma assicurata in parti uguali, applicando i criteri di individuazione della successione legittima.

Invalidità Permanente

Se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente e la stessa si verifichi entro un anno dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance liquida per tale titolo l'indennità, calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali e disposizioni seguenti:

SOLUZIONE CARTA DI CREDITO BUSINESS INDIVIDUALE (mod. 06006-A)

per la perdita totale	DX	SX
di un arto superiore	70%	60%
della mano o dell'avambraccio	60%	50%
di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	60%
all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	50%
di un piede	40%	40%
del pollice	18%	16%
dell'indice	14%	12%
del mignolo	12%	10%
del medio	8%	6%
dell'anulare	8%	6%
di un alluce		5%
di ogni altro dito del piede		3%
per la sordità completa		
di un orecchio		10%
di ambedue le orecchie		40%
per la perdita totale della facoltà visiva		
di un occhio		25%
di ambedue gli occhi		100%

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale alle dita, Europ Assistance riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. L'indennità per perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Percentuale di invalidità

Si stabilisce che non verrà corrisposta alcuna indennità per Invalidità Permanente quando questa, valutata in base alle percentuali e alle altre disposizioni che precedono, sia di grado inferiore alla percentuale indicata nel paragrafo "Invalidità permanente" di questa sezione.

Catastrofe

Relativamente ai viaggi aerei, l'Assicurazione vale per i casi di Morte e Invalidità Permanente, per somme uguali a quelle assicurate ai sensi del paragrafo "Somme assicurate". Tuttavia la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall'Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative, non potrà superare i capitali per persona di:

- € 500.000,00 per il caso morte;
 - € 500.000,00 per il caso invalidità permanente totale
- e complessivamente per aeromobile di:
- € 5.000.000,00 per il caso morte;
 - € 5.000.000,00 per il caso invalidità permanente totale

In detta limitazione per aeromobile, rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio, con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Denuncia di infortunio

In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

entro trenta giorni dall'infortunio o da quando ne hanno avuto la possibilità.

Europ Assistance, avuta la prova del buon diritto da parte dell'Assicurato, compiuti gli accertamenti del caso liquida le indennità che risultino dovute a termini di polizza, ne dà comunicazione agli interessati ed avuta notizia della loro accettazione provvede al pagamento.

Morte Presunta

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, avverrà dopo che siano trascorsi 180 gg dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato o risulti che la morte non era dipesa da infortunio indennizzabile, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione dell'intera somma corrisposta.

A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Se a seguito di un infortunio coperto dalla presente polizza, l'Assicurato dovesse restare esposto ad agenti naturali esterni, subendo una delle perdite descritte nei paragrafi "Morte" ed "Invalidità permanente", Europ Assistance provvederà al pagamento della relativa indennità.

Delimitazioni dell'Assicurazione

Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni derivanti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- tentato suicidio o suicidio;
- uso del battello per tutte le attività sportive (sia a titolo dilettantistico che ricreativo che professionale) con l'esclusione dello sci nautico (esclusi i salti dal trampolino) e della pesca;
- malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- malattie preesistenti cioè le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- espianto e/o trapianto di organi.

Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Per le prestazioni relative all'Assicurazione Infortuni, sono escluse anche le azioni delittuose commesse dall'Assicurato o dai suoi beneficiari designati, esecutori, amministratori, eredi o rappresentanti legali.

Rivalsa

Europ Assistance in deroga all'art. 1916 del CC rinuncia a favore degli Assicurati o dei loro aventi causa, al diritto di surrogazione verso i tersi responsabili dell'infortunio.

Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la risoluzione della Controversia, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

La proposta di convocare il collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto entro trenta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato, entro 30 gg, il nome de medico che essa, a sua volta, designa.

SOLUZIONE CARTA DI CREDITO BUSINESS INDIVIDUALE (mod. 06006-A)

Il terzo medico viene scelto dalle parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il segretario dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio medico.

Nominati o il terzo medico, la Società convoca il collegio invitando l'assicurato a presentarsi.

Il Collegio medico risiede presso la sede amministrativa del contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennità.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Criteri di indennizzabilità

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al paragrafo "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Persone non assicurabili

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'Art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" riportato nelle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale e dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile

SEZIONE 2 – INFORTUNI A SEGUITO DI SCIPPO E RAPINA DEI CONTANTI PRELEVATI

Oggetto e limiti dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca in seguito a scippo o rapina tentati o perpetrati contro la sua persona in occasione di prelievi effettuati per mezzo della Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer, tramite la rete Bancomat, il cambio di assegni o il cash-advance, e che provochino la Morte o una Invalidità Permanente pari o superiore al 60%. Si richiama espressamente il paragrafo "Morte" e "Invalidità Permanente" della Sezione 1 dell'Assicurazione Infortunio.

Somme assicurate

L'Assicurazione è prestata per ciascun assicurato per una somma massima di Euro 26.000,00 sia per il caso Morte che Invalidità Permanente pari o superiore al 60%. Si richiama espressamente il paragrafo "Morte" e "Invalidità Permanente" della Sezione 1 dell'Assicurazione Infortunio.

Denuncia di Infortunio, Delimitazioni dell'Assicurazione, Rivalsa, Controversie sulla natura e Conseguenze delle lesioni, Criteri di indennizzabilità

Si richiamano espressamente i paragrafi "Denuncia di infortunio", "Delimitazioni dell'Assicurazione", "Rivalsa", "Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni", "Criteri di indennizzabilità", della Sezione 1 dell'Assicurazione Infortunio sopra riportati.

ASSICURAZIONE FURTO DEGLI ACQUISTI E DEI PRELIEVI

La garanzia potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Oggetto e limiti dell'Assicurazione sugli acquisti

In caso di furto, scippo o rapina dei beni mobili o dei titoli relativi a servizi acquistati dall'Assicurato e pagati con Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer, Europ Assistance si obbliga a risarcire l'Assicurato stesso per le perdite subite, applicando uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo del danno con il minimo di € 10,00, entro il limite massimo di risarcimento per evento pari a € 1.300,00.

Il massimale per evento in caso di furto di beni contenuti all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave e comunque non visibili dall'esterno, è di € 260,00 senza alcuna franchigia, ferme le esclusioni di cui al paragrafo Esclusioni che segue.

Questa garanzia è operante fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuto l'acquisto. Nel caso di acquisto di capi di abbigliamento pagati e non ritirati immediatamente perché necessitano di riparazioni o modifiche, la garanzia è operante fino alle ore 24 del giorno di ritiro della merce.

Oggetto e limiti dell'Assicurazione sui prelievi

Se in seguito a furto, scippo o rapina perpetrati unicamente nei confronti dell'Assicurato, questi fosse privato parzialmente o totalmente dei contanti prelevati per mezzo di Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer, tramite la rete Bancomat, il cambio di assegni o il cash-advance, Europ Assistance rimborserà all'Assicurato stesso la somma derubata entro il limite massimo di € 300,00 per evento, senza alcuna franchigia. Questa garanzia è operante unicamente se il sinistro avviene entro le due ore dal prelievo suddetto.

L'Assicurato si impegna, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, a fornire alla Società la necessaria documentazione probante.

Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i fatti derivanti direttamente o indirettamente da atti di guerra, occupazione militare, invasione, fissione e/o fusione nucleare o atomica e i fatti derivanti direttamente o indirettamente da ogni arma implicante reazione o forza o materiale radioattivo. Si intende inoltre escluso il semplice smarrimento dei beni e titoli relativi a servizi assicurati così come il furto agevolato dall'Assicurato con dolo o colpa grave.

Relativamente alle garanzie previste nel paragrafo "Oggetto e limiti dell'Assicurazione sugli acquisti" sono esclusi: il caso di furto dei beni acquistati con la Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer contenuti all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave, il furto senza scasso del bagagliaio del veicolo, il furto dei beni acquistati contenuti all'interno del veicolo o comunque visibile dall'esterno. Sono comunque esclusi dall'indennizzo i furti dall'autoveicolo di apparecchiature fonovisive ed elettroniche in genere comprese apparecchiature fotografiche e di ripresa nonché orologi d'oro. Sono altresì esclusi dall'indennizzo i furti perpetrati nel giardino, garage, cortile, cantina o qualsiasi altra area anche se facente parte dell'edificio ove l'Assicurato ha il domicilio anagrafico.

Obblighi dell'Assicurato in caso di furto, scippo e rapina

In caso di furto, scippo e rapina l'Assicurato deve:

- darne avviso a Europ Assistance, entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo del danno, nonché farne denuncia alla Polizia del luogo;
- provare l'effettuato acquisto dei beni o titoli sottratti trasmettendo la copia della nota spese riportante il numero della Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer, nonché la documentazione comprovante la data e l'ammontare del prelievo effettuato in contanti;
- fornire a Europ Assistance una copia della regolare denuncia all'Autorità competente.

L'Assicurato che non adempia, in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennità. L'Assicurato, a richiesta della Società, deve presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

SOLUZIONE CARTA DI CREDITO BUSINESS INDIVIDUALE (mod. 06006-A)

Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime.

Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, è facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando all'impresa l'importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi, o farli vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Diritto di surrogazione

Fermo il disposto dell'art.1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.

Primo Rischio Assoluto

L'Assicurazione prestata con la presente Sezione dell'Assicurazione sugli Acquisti e sui Prelievi esclude l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, e cioè è prestata a Primo Rischio Assoluto.

ASSICURAZIONE DEI BAGAGLI

La garanzia è operante se il trasporto o il pernottamento del viaggio è stato pagato con la Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer e potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Oggetto e limiti dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per i danni che l'Assicurato subisca a seguito di distruzione, furto o perdita sia parziale che totale dei propri bagagli purchè consegnati al vettore, dovuti a cause fortuite, occorse durante il viaggio il cui soggiorno e/o trasporto sia pagato con la Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer.

In particolare la garanzia opera ad integrazione del rimborso effettuato dal vettore, con un massimale per evento pari a € 550,00.

Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da:

- a. deprezzamento, usura, umidità, tarme, vermi o parassiti e quelli risultanti da un vizio proprio dell'oggetto assicurato;
- b. il guasto totale e/o parziale dei componenti meccanici di una valigia, quali:
 - congegni di chiusura a combinazione e non;
 - maniglie a molla;
 - congegni fissi per il traino.

Denuncia del danno – Obblighi dell'Assicurato

- a. in caso di danno avvenuto in occasione di viaggi aerei l'Assicurato dovrà denunciare il sinistro al Vettore, il quale applicherà le procedure previste.
- b. in caso di danno non avvenuto in occasione di viaggi aerei l'Assicurato dovrà ottenere dichiarazione dal Vettore di mancato ritrovamento del bagaglio; in caso di impossibilità ad ottenere tale dichiarazione l'Assicurato dovrà denunciare l'evento alle competenti Autorità di Polizia.

L'Assicurato adotterà tutti gli accorgimenti possibili sia per recuperare i bagagli e le cose assicurate perdute che per ridurre il danno. Per gli oggetti recuperati prima che sia avvenuto il risarcimento del danno, Europ Assistance risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dagli oggetti medesimi.

Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le prove che possono essere ragionevolmente richieste a dimostrazione della realtà e dell'entità del danno.

Liquidazione dell'indennità

Il risarcimento del danno viene effettuato in base alla procedura indicata nel paragrafo "Denuncia del danno, Obblighi dell'Assicurato" che precede, nei seguenti termini:

- a. in caso di danno avvenuto in occasione di viaggio aereo, dietro presentazione alla Società della copia del PIR (Property Irregularity Report) o, in caso di Vettore non IATA, della copia della denuncia all'Autorità Competente, con allegato l'elenco delle cose smarrite o danneggiate e l'indicazione dei relativi valori;

- b. in caso di danno non avvenuto in occasione di viaggio aereo, dietro presentazione alla Società della dichiarazione da parte del vettore comprovante il danno subito, unitamente alla copia della denuncia all'Autorità di Polizia e l'elenco con l'indicazione delle cose smarrite o danneggiate.

Controversie

Ogni controversia circa l'ammontare dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, sarà deferita per la risoluzione ad un Arbitro che sarà nominato d'accordo fra le parti, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.

Sino a quando l'Arbitro non ha fatto conoscere le proprie decisioni, l'Assicurato non potrà promuovere alcuna azione giudiziale contro la Società. L'Assicurato non potrà, in ogni caso, promuovere azione legale contro la Società trascorso un anno dalla data del giorno in cui l'Arbitro avrà comunicato alle Parti, con lettera raccomandata le sue decisioni.

Diritto di surrogazione

Fermo il disposto dell'art.1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.

Primo Rischio Assoluto

L'Assicurazione prestata con la presente Sezione dell'Assicurazione dei Bagagli esclude l'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile, e cioè è prestata a Primo Rischio Assoluto.

RIMBORSO DELLE SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO

La garanzia è operante se il trasporto o il pernottamento del viaggio è stato pagato con la Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer e potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Oggetto e limiti dell'Assicurazione

Qualora l'Assicurato, titolare di Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore, relativamente a voli di linea debitamente confermati, dovesse sostenere spese imprevedute per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto.

Massimale

Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma massima di € 300,00 per sinistro e per anno, senza alcuna franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia:

- o il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della città di residenza dell'Assicurato.
- o tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta a:

Europ Assistance Italia S.p.A., piazza Trento 8 – 20135 Milano (Ufficio Liquidazioni Sinistri)

presentando:

- o Nome, Cognome, indirizzo, numero di telefono
- o Riferimenti della polizza
- o Una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del Vettore aereo che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dall'avvenuta consegna.
- o Fatture, ricevute, scontrini comprovanti il valore dei beni acquistati
- o Copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

SOLUZIONE CARTA DI CREDITO BUSINESS INDIVIDUALE (mod. 06006-A)

RIMBORSO IN CASO DI RITARDATA PARTENZA

La garanzia è operante se il trasporto o il pernottamento del viaggio è stato pagato con la Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer e potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Oggetto e limiti dell'Assicurazione

Qualora l'Assicurato, abbia acquistato con Carta di Credito Business Individuale emessa dalla Divisione Consumer, un biglietto a lui intestato di un volo di linea debitamente confermato che subisca la ritardata partenza per un tempo superiore alle 6 ore, Europ Assistance riconoscerà un indennizzo di € 30,00 per ogni ora di ritardo eccedente la sesta, fino ad un massimale di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo, senza applicazione di alcuna franchigia.

Sono esclusi i ritardi imputabili a:

- o scioperi,
- o condizioni meteorologiche,
- o cancellazioni,
- o interventi da parte delle Autorità competenti

Obblighi dell'assicurato

L'Assicurato deve inviare:

- o una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o della società di navigazione attestante la causa e l'entità del ritardo rispetto all'operatività del volo;
- o la documentazione attestante il pagamento del biglietto con detta Carta di Credito Business Individuale;
- o copia del biglietto aereo.

CONDIZIONI GENERALI- NORME COMUNI

Si conviene che le liquidazioni relative alle garanzie:

- o Assicurazione Furto degli Acquisti, ad esclusione di quanto previsto relativamente ai beni contenuti all'interno del veicolo e ai prelievi;
- o Assicurazione dei Bagagli;

sono soggette alla franchigia fissa di € 250,00 a carico dell'Assicurato, in aggiunta ad eventuali scoperti o franchigie presenti nelle sezioni di riferimento.

Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE GARANZIE

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni/garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

1. Tutte le prestazioni/garanzie non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - d) abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni.
2. Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
3. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4. Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
5. Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
6. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente a Europ Assistance, restando inteso che la Banca è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni/garanzie dell'assicurazione.

7. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di 3 giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti nei limiti ed alle condizioni previste esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

8. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

9. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di Europ Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.

COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE

Dovunque Lei si trovi, in qualsiasi momento, telefoni alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia:

800.08.75.37

dall'Italia o dall'Estero:

02.58.24.52.02

Oppure se non può telefonare invii un telegramma a :

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Fascia tessera costituita dalla sigla: "SABI"+ codice fiscale
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

Per ricevere informazioni di carattere commerciale sull'Assicurazione comporre il seguente numero.

02.58.38.41